CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 31/05/2022

Prof. Matteo Lorito Rettore - Presidente Presente

Rappresentanti degli Studenti:
Dott. Andrea Ruggiero Ascente
Dott. Fluvio Mario Francesco Visone Presente

Componenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo:
Prof. Giuseppe Castaldo Presente
Prof. Giuseppe Campanile Presente
Prof. Pier Luca Maffettore Presente
Prof. Edoardo Massimilla Presente
Prof. Alessandro Pezzella Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo:
Prof.ssa Maria Luisa Chirico Presente
Prof.ssa Elda Moricchio Presente
Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Alessandro Buttà Direttore Generale - Segretario Presente

Partecipa la Prorettrice, Prof.ssa Rita Maria Antonietta Mastrullo.

OMISSIS

8) CONSORZI, CENTRI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Deliberazione n. 112 del 31/05/2022

Proposta di costituzione del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”.

L’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale ha predisposto la seguente relazione:

“Si rammenta che il Ministero dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n.3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato dal Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021, ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di Intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Allegato 1 e 2).

L’Avviso in argomento prevede:
- lo sviluppo di reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca, altri soggetti pubblici e privati impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati;
- che i Centri Nazionali siano organizzati in fondazioni o consorzi secondo un modello Hub & Spoke e siano dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del PNR 2021-27;
- che i Centri Nazionali siano creati rispetto alle tematiche di seguito elencate:
  1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
  2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)
  3. Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica
  4. Mobilità sostenibile
  5. Bio-diversità

Si rammenta altresì che questo Consiglio con delibera n. 76 del 27 gennaio 2022 ha conferito al Rettore il mandato di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell’Ateneo ai bandi emanati nell’ambito del PNR, inclusa la partecipazione alle nuove leggi entity previste dalle varie misure, fermo restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati.

Pertanto, in risposta all’Avviso pubblico di cui al DD n. 3138/2021, l’Ateneo ha partecipato alla presentazione di 5 proposte progettuali, ciascuna riguardante una delle tematiche sopra indicate. Relativamente alla tematica 4, il Politecnico di Milano, in qualità di Capofila ha presentato il progetto CN4 CNMS, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, formulato prevedendo un costo totale dello stesso pari a €433.800.000,00 e la costituzione di una Fondazione - quale soggetto attuatore (HUB) del Programma di Ricerca - tra Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e con il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN.

La presentazione della proposta, così come sottomessa al MUR, è stata ratificata da Codesto Consiglio con delibera n.170 del 4.04.2022, con la precisazione che, in caso di finanziamento si procederà a successivo esame dei passaggi propedeutici alla costituzione degli HUB previsti.

Con pec del 4.04.2022 il MUR ha comunicato l’ammissione della proposta progettuale in discorso alla Fase 2 (art.13 e 14 dell’Avviso) ai sensi del proprio Decreto Direttoriale n.548 del 31.03.2022 (Allegato 3 e 3.1).

Successivamente il MUR ha segnalato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 15 giugno p.v. l’indicazione del Codice Fiscale della Fondazione al fine di riportare l’anzidetto nel decreto di concessione delle agevolazioni.

Si rappresenta che la bozza di Atto Costitutivo è in corso di redazione e che la stessa sarà resa disponibile in tempo utile per la riunione di codesto Consesso.

Relativamente alla bozza di Statuto del CN per la Mobilità Sostenibile (Allegato 4) si evidenziano di seguito i punti salienti, rinviano all’allegato per il testo integrale.

La Fondazione è costituita per la realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al punto 2 dell’art. 4 del DD n.3138 del 16 dicembre 2021 ed è finalizzata – ai sensi dell’art 1 comma 4 del medesimo DD:
- alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
- alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 112

- a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca)
- alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- il tutto nell’ambito della Mobilità Sostenibile. Tali finalità saranno perseguite anche al termine del Programma di Ricerca summenzionato, la cui durata è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all’interno del decreto di concessione del finanziamento, con la possibilità che il MUR autorizzi un’estensione del medesimo, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.

La stessa avrà sede in Milano e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo Patrimoniale e Fondo di Gestione. Il primo ammonta ad euro 100.000,00 ed è apportato in sede di costituzione. Esso è composto altresì da contributi alla Fondazione effettuati con espresa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale. Il secondo è costituito da:
- le ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri della Fondazione;
- beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2017;
- da ogni finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccezioni dell’attività della Fondazione.

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:
- Fondatore Proponente,
- Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
- Enti Fondatori Privati,
- Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR,
- Enti Partecipanti Privati.

L’Ateneo partecipa al CN per la Mobilità Sostenibile in qualità di Ente Fondatore Pubblico vigilato MUR cui, ai sensi dello Statuto, è richiesto, in sede di atto costitutivo e poi annualmente per il periodo di Durata del Programma e salvo diverso impegno, un contributo pari a €100.000,00. L’onere a carico del bilancio di Ateneo per il conferimento dovuto troverà copertura a seguito di richiesta di variazione ai Bilanci Unico di Ateneo di Previsione 2022.

Dopo il termine del Programma Ricerca di cui al DD 3138 del 16 dicembre 2021, i Membri della Fondazione possano, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, salvo diverso impegno assunto nei confronti della stessa.

Sono Organi della Fondazione:
- Organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’assemblea dei Membri della Fondazione;
- l’Organo di controllo;
- il Revisore;
- il Direttore della Fondazione;
- il Program Research Manager;

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 esercizi e, precisamente, i loro componenti rimangono in carica fino alla data dell’assemblea convocata per la ricostituzione del nuovo organo.

Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea su proposta del Fondatore Proponente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze e sorvegli il buon andamento amministrativo della Fondazione.

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto in un numero
dispari da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quel li per la realizzazione del Programma di Ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche, cui affidare attività di gestione e coordinamento della Fondazione. L’incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Program Research Manager, invece, svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca secondo quanto ad esso attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto prevede altresì l’istituzione di un:
- Comitato di Coordinamento degli Spoke con funzioni di coordinamento degli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca;
- Industrial Advisory Board che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici ed operativi dell’ente e, in accordo con l’International Advisory Board, fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttive strategiche del programma di ricerca;
- International Advisory Board che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica;

nonché la possibilità di istituire ulteriori Comitati della Fondazione. Il funzionamento dei predetti comitati sarà disciplinato da appositi regolamenti.

Stante la necessità organizzativa di procedere in tempi brevi alla tecnica costituzione della stessa come da tempistica dettata dal MUR, si ritiene di dover conferire delega ad intervenire, per l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in sede di Atto Costitutivo al prof. Ferruccio Resta, legale rappresentante del Fondatore Proponente conferendogli apposita procura notarile.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a:
- approvare l’adesione alla Fondazione denominata “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”;
- approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”
- approvare il conferimento della somma di €100.000,00 al Patrimonio della Fondazione;
- delegare il prof. Ferruccio Resta, legale rappresentante del Fondatore Proponente ad intervenire, per l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in sede di Atto Costitutivo conferendogli apposita procura notarile.”

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

➢ letta la relazione sopra trascritta;
➢ considerato che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato dal Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021, ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Consiglio di Amministrazione – Adunanza del 31/05/2022 – Delibera N° 112

➢ preso atto di quanto previsto dal predetto Avviso Pubblico e sinteticamente riportato in relazione;
➢ vista la propria delibera n. 76 del 27.1.2022, con la quale è stato conferito al Rettore il mandato di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell’Ateneo ai tanti emanati nell’ambito del PNRR, inclusa la partecipazione alle nuove legal entity previste dalle varie misure, ferma restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati;
➢ atteso che
   - relativamente alla tematica 4. Mobilità sostenibile dell’Avviso pubblico di cui al DD n. 3138/2021, il Politecnico di Milano, in qualità di Capofila, ha presentato il progetto CN4 CNMS, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, formulato prevedendo un costo totale dello stesso pari a € 433.800.000,00 e la costituzione di una Fondazione - quale soggetto attuatore (HUB) del Programma di Ricerca - tra Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e con il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN;
   - la presentazione della predetta proposta progettuale, così come sottomessa al MUR, è stata ratificata con propria delibera n. 170 del 4.4.2022;
   - con pec del 4.4.2022, il MUR ha comunicato l’ammissibilità della proposta alla Fase 2, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 548 del 31.3.2022;
   - successivamente il MUR ha segnalato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 15.6.2022 l’indicazione del Codice Fiscale della Fondazione al fine di riportarlo nel decreto di concessione delle agevolazioni;
➢ esaminata la bozza di Statuto della costituenda Fondazione e preso atto dei punti salienti dello stesso, come illustrati in relazione;
➢ preso atto, in particolare,
   - di quanto specificato in ordine alle categorie di Membri della Fondazione, rispetto alle quali l’Ateneo si qualifica quale Ente Fondatore Pubblico vigilato dal MUR cui, ai sensi dello Statuto, è richiesto, in sede di atto costitutivo e poi annualmente per il periodo di Durata del Programma e salvo diverso impegno, un contributo pari a € 100.000,00;
   - che, dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al DD 3138 del 16.12.2021, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, salvo diverso impegno assunto nei confronti della stessa;
➢ udito quanto riferito dal Direttore Generale che, in particolare, ha segnalato che la bozza di Atto Costitutivo è tuttora in corso di redazione;
➢ tenuto conto, tuttavia, dei termini temporali ristretti posti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e stante la necessità organizzativa di procedere in tempi brevi alla costituzione della Fondazione, come da tempistica dettata dal MUR stesso;
➢ condivisa la proposta del Direttore Generale di conferire mandato al Rettore per tutti i successivi atti, prodromici e propedeutici alla costituzione della Fondazione Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile;
➢ vista la delibera del Senato Accademico n. 38 in data odierna;

deliber

➢ di APPROVARE l’adesione dell’Università degli Studi di Napoli alla costituenda Fondazione Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile;
➢ di APPROVARE lo Statuto della costituenda Fondazione Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, allegato alla presente delibera;
➢ di DARE MANDATO al Rettore per il compimento di tutti i successivi atti, prodromici e propedeutici alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo della Fondazione di cui trattasi,
secondo il testo in corso di predisposizione, ivi compresa la sottoscrizione medesima, con facoltà di delega, mediante apposita procura speciale notarile, al Prof. Ferruccio Resta, legale rappresentante del Fondatore Proponente, ad intervenire in rappresentanza dell’Ateneo in sede di Atto costitutivo;

* di APPROVARE il conferimento al Patrimonio della Fondazione della somma di € 100.000,00, da corrispondere in sede di atto costitutivo e poi annualmente per i I periodo di Durata del Programma.

L’onere trova copertura a seguito di variazione di budget.

**OMISSIS**

Il Segretario
Alessandro BUTTA’

Il Presidente
Matteo LORITO

Il presente estratto è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Organi Collegiali

Il Capo dell’Ufficio
Dott.ssa Carmela BALZANO
STATUTO della FONDAZIONE
“Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”

Art. 1
Denominazione e sede

Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito “DD”), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento a Mobilità sostenibile, quale Key Enabling Technologies ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DD, è costituita una fondazione di partecipazione denominata “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile” (di seguito la “Fondazione”), quale Hub per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell’art. 2 del DD – dedicato alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico coerente con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, ai sensi dell’art. 4, punto 4, del DD.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 2
Scopo – Finalità – Attività

La Fondazione è costituita per la realizzazione del programma di ricerca richiamato al punto 2 dell’art. 4 del DD (di seguito il “Programma di Ricerca”) ed è finalizzata – ai sensi dell’art 1 comma 4 del DD – alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin-off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell’ambito della Mobilità Sostenibile.
La Fondazione:
- rappresenta – ai sensi dell’art. 4, comma 5 del DD – il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca;
- svolge le attività di gestione e di coordinamento del Programma di Ricerca;
- riceve le tranchie di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca;
- verifica e trasmette ai MUR la rendicontazione delle attività svolte;
- potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo comma del DD, quali attività di brevetto, studi, analisi e osservazioni comuni interesse;
- svolge attivita relativa a processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologia e cooperazione tra imprese incentrate sull’ecologia e sull’allevamento ai cambiamenti climatici.

- svolge le attività di cui all’art. 1, comma 4, del DD.
- svolge ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per il quale è stata costituita.

La Fondazione svolge le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare l’adempimento delle previsioni dell’art. 15 del DD.

Terminato il Periodo di Durata del Programma di Ricerca (come definito al successivo art. 3), la Fondazione svolgerà – sempre nell’ambito della Mobilità Sostenibile – le attività finalizzate:

(i) alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca,
(ii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati,
(iii) a favore la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin-off da ricerca), e
(iv) alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Essa potrà inoltre eseguire le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare la realizzazione.

Art. 3
Durata della Fondazione – Durata del Programma

La Fondazione ha durata illimitata.
La durata di realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al punto 2 dell’art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell’art. 8, punto 3, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un’estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito “il Periodo di Durata del Programma”).

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo Patrimoniale e Fondo di Gestione.

(A)
Il Fondo Patrimoniale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è apportato in sede di costituzione.

Esso è composto altresì:
- da contributi alla Fondazione effettuati con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale.

(B)

Il Fondo di Gestione è costituito da:
- le ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri della Fondazione;
- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione rivenente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2017;
- da ogni finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell’attività della Fondazione.

Art. 5
Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:
- Fondatore Proponente,
- Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
- Enti Fondatori Privati,
- Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR,
- Enti Partecipanti Privati,

(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”), tutti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta pregettuale, a ciascuno coinvolto nel Programma di ricerca della Fondazione in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione ai sensi dell’art. 4 del DD.

Solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale), (i) il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR ed Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non potrà superare le 25 (venticinque) unità e (ii) il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Enti Fondatori Privati e Enti Partecipanti Privati non potrà superare le 24 (ventiquattro) unità.

(A)
Fondatore Proponente
In relazione alla funzione svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, è Fondatore Proponente il Politecnico di Milano, con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano, quale Soggetto Proponente – ai sensi degli artt. 2, 4 ed 11 del DD – della proposta progettuale relativa al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile di cui al DD.

Il contributo del Fondatore Proponente è pari a quello previsto per gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.

(B)

Enti Fondatori

Categorie di Enti Fondatori:

B1) Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente la questo statuto definita degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR massimi 17 (dicisette) enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell’art. 2 del DD).

B2) Enti Fondatori Privati

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Fondatori Privati massimi 16 (sedici) enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici e privati che, arantemente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell’Ageada strategica per la ricerca dell’unione europea.

Contributi

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente dagli Enti Fondatori vigilati MUR ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Fondatori Privati.

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente dagli Enti Fondatori Privati ammonta ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere quattro volte la misura del contributo degli Enti Partecipanti Privati.

(C)

Enti Partecipanti
Categorie di Enti Partecipanti:

C1) Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR
Possono chiedere di essere ammessi alla categoria degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR massimi 8 (otto) enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell’art. 2 del DD).

C2) Enti Partecipanti Privati
Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Partecipanti Privati massimi 8 (otto) enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici o privati che, altamente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell’Agenda strategica per la ricerca dell’unione europea.

Contributi
Il contributo corrisposto dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Partecipanti Privati.
Il contributo corrisposto dagli Enti Partecipanti Privati in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Fondatori Privati.

Miscellanee

Ripartizione dei Membri della Fondazione nelle rispettive categorie: limiti.
Durante il Periodo di Durata del Programma,
oltre al Fondatore Proponente:
- il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non può superare le 24 (ventiquattro) unità;
- il numero complessivo degli Enti Fondatori Privati e degli Enti Partecipanti Privati e non può superare le 24 (ventiquattro) unità.
la ripartizione e le ammissioni dei Membri della Fondazione nelle rispettive categorie devono comunque garantire in ogni momento che il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici
vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR e del Fondatore Proponente sia in ogni caso maggiore del numero complessivo degli Enti Fondatori Privati e degli Enti Partecipanti Privati.

**Contributi**

Al termine del Periodo di durata del Programma, la misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

**Ammissione ed esclusione di un Membro della Fondazione - Immodificabilità della compagine dei Membri della Fondazione nel Periodo di Durata della Fondazione.**

L’ammissione di un Membro della Fondazione è decisa dall’organo di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso organo con istanza che dovrà comprovare il possesso dei criteri di ammissibilità elencati all’art. 7 del DD. La decisione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Membri della Fondazione.

Fino al termine del Periodo di Durata del Programma, ai sensi dell’art. 19 del DD, le variazioni soggettive dei **Membri della Fondazione** sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni e/o incorporazioni.

Al termine del Periodo di Durata del Programma:

- l’ammissione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione - assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile; la ammissione è possibile allorché l’aspirante Membro della Fondazione dimostri il possesso dei requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;

- l’esclusione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione - assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile; la esclusione è possibile allorché un Membro della Fondazione abbia perso i requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;

**Resso di un Membro della Fondazione**

Al termine del Periodo di Durata del Programma, i **Membri della Fondazione** possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e con gli effetti, per quanto compatibile, dell’art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Membro che abbia esercitato il diritto o recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Nulla spetta al Membro che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione al patrimonio della Fondazione.

**Modifica categoria di appartenenza**
Nel rispetto - fino al termine del Periodo di Durata del Programma - del numero limite di massimi 25 (venticinque) Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, gli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, in esito all’accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Amministrazione ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.


I Membri della Fondazione non possono versare nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 7 del DD.

Sede operativa
Tutti i Membri della Fondazione devono avere almeno una sede operativa sul territorio della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DD.

Art. 6
Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla mission della Fondazione, (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, case per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Pensano essere nominati Sostenitori anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all’estero.

I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione con decisione mappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e tempestivamente comunicata all’aspirante Sostenitore.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

I Sostenitori possono riunirsi collegialmente nella Consulta dei Sostenitori che si costituisce con la partecipazione della maggioranza dei sostenitori iscritti nel libro dei Sostenitori (di cui al successivo art. 19) ed in regola con l’adempimento del proprio contributo; essa è presieduta dal più anziano di età tra i Sostenitori persone fisiche ed i rappresentanti dei Sostenitori persone giuridiche; la Consulta dei Sostenitori delibera a maggioranza degli intervenuti e può
formulare proposte non vincolanti e pareri consultivi da presentare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 7
Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'assemblea dei Membri della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore;
- il Direttore della Fondazione;
- il Program Research Manager.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e, precisamente, i loro componenti rimangono in carica fino alla data dell'assemblea convocata per la ricostituzione del nuovo organo.

Nei limiti di legge l'Assemblea può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni.

Art. 8
Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto in un numero dispari da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.

Di essi:
- 1 (un) membro, è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente, ed assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;
- gli altri componenti sono nominati dall'assemblea secondo quanto meglio specificato al successivo art. 10, con precisazione che:
  - per metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR;
  - per l'altra metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Privati;
- fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10,
- il tutto fatta precisazione che:
  - il designato – al momento della designazione – deve essere in regola con il pagamento del proprio contributo;
  - almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell’organo di amministrazione deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato;
- solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale),

il numero complessivo dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR deve, in ogni caso, essere superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata (Enti Fondatori Privati e Enti Partecipanti Privati), come specificato dall’art. 4, punto 4, del DD.

In prossimità della scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione in carica determina e comunica ai Membri della Fondazione – 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell’assemblea convocata per le elezioni del nuovo consiglio e con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti in carica - il numero dei componenti del nominando nuovo Consiglio; in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione entro tale termine, si intende confermato per il nuovo Consiglio lo stesso numero di componenti di quello in scadenza.

Art. 9
Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione, di funzioni direzionali in organizzazione pubbliche o private o ambiti similari e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tali da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall’assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri e prevedere, ove siano valutati opportuni, limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell’art. 2391 del Codice Civile. I verbali contenenti l’assunzione di tali determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Milano.

Entre un anno dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell’interesse razionale in materia di Mobilità Sostenibile e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l’interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;

b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.
Detto regolamento sarà trasmesso, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Milano.

Art. 10
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente avvengono mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Membri della Fondazione, con le modalità che seguono.

Ogni Membro della Fondazione ha diritto a presentare una lista.

Nessun Membro della Fondazione può (i) concorrere alla presentazione di più di una lista né (ii) proporre propri candidati in più liste.

Ciascuna lista deve:

- comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione meno uno;
- essere composta (i) per metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e (ii) per l’altra metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Privati;
- indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;
- contenere l’accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla dimostrazione delle qualità soggettive richieste per l’assunzione della carica.

Le liste (ed i documenti integrativi) dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione non oltre 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per l’elezione del Consiglio. Quest’ultimo avrà l’onere di far pervenire ai Membri della Fondazione copia di tutte le liste presentate nei predetti termini.

Nessun Membro della Fondazione può votare più di una lista ed ogni Membro della Fondazione ha diritto ad un voto.

Risultano eletti consiglieri i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate, a condizione - solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale) - che essa includa un numero complessivo dei consiglieri designati dal Fondatore Propone, dagli Enti Fondatori Pubblici e dagli Enti Partecipanti Pubblici che sia, in ogni caso, superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata.

Se, entro i termini previsti dal presente articolato per la presentazione delle liste, non fosse presentata alcuna lista, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell’assemblea, ferma restando - solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale) - che, in ogni caso, il numero dei consiglieri designati dal Fondatore Propone, dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR deve essere superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata.
Art. 11
Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assegnate consecutive giustificate affio riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno ai patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso farà luogo alla sua sostituzione su designazione dell'Ente di cui il Consigliere era espressione.

I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Alla formalizzazione della sostituzione del Consigliere escluso o decaduto provvede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del Programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate da presente statuto o dalla legge.

Tra le altre attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione verifica - ai sensi dell'art. 4, comma 13, del DD - il conseguimento dei milestones e dei target previsti dal Programma di Ricerca finanziati.

Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- l'approvazione del bilancio;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente ed il programma dell'attività scientifica, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui al successivo art. 17;
- l'attribuzione all'Industrial Advisory Board di specifiche deleghe di approvazione dei Piani di Investimento connessi al Programma di Ricerca;

nonché assume, secondo quanto previsto al successivo articolo 13, delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione.

Art. 13

11
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con poste elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’ora fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In relazione alle delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza pari a 3/4 dei suoi componenti. Tuttavia, l’adozione di tali delibere deve essere preventivamente sottoposta all’Assemblea al fine del rilascio un parere preventivo e non vincolante. L’eventuale diniego di tale parere assembleare comporta l’innalzamento del quorum deliberativo consiliare a 4/5 dei suoi componenti.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consenito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti nell’apposito libro verbali.


Art. 14

Presidente - Direttore - Program Research Manager

12
Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea su proposta del Fondatore Proponeute.
Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
ii) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
iii) provvede, anche mediante propri delegati, all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
iv) firma gli atti della Fondazione;
v) dispone la predisposizione dello schema di bilancio, anche avvalendosi di consulenti esterni.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Direttore della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni ai Consigli medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l’emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore.
L’incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
I poteri del Direttore, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

Program Research Manager
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Program Research Manager della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l’emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Program Research Manager.
L’incarico del Program Research Manager ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
Il Program Research Manager svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca secondo quanto ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
I poteri del Program Research Manager, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono
definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono
essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

Art. 15
Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti
di terzi che in giudizio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’esercizio del potere di rappresentanza da
parte del consigliere più anziano attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed
esonerà i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro
poteri di gestione.
La rappresentanza spetta altresì al Direttore e anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati,
anche esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali
risultanti dal relativo atto di nomina che dovrà essere formalizzato con atto notarile.

Art. 16
Assemblea dei Membri della Fondazione

All’assemblea possono partecipare tutti i Membri della Fondazione nonché, senza diritto di
voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Controllo ed il Revisore.
Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove
dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.
L’assemblea può essere convocata dal Presidente o da altro componente del Consiglio di
Amministrazione. Può essere convocata su richiesta di un terzo (1/3) dei Membri della
Fondazione.
L’assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 20 (venti) giorni prima della data
fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che
garantisca la prova della intervenuta ricezione, presso la sede della Fondazione o altrove in
Italia.
L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del
Presidente, dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto.
Si riunisce almeno una volta l’anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio
sociale.
L’assemblea:
- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative
intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della
Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente art. 10;

- procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore.

Ferma rimanendo la competenza consigliare in materia, all’Assemblea è inoltre richiesto un parere preventivo e non vincolante allorché il Consiglio di Amministrazione debba deliberare in relazione a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, sezione e trasformazione della Fondazione. Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (i) voto.

L’assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l’intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti.

L’assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’udienza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eveni assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le riunioni dell’assemblea sono state date da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario la persona a tale ufficio stabilmente nominata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, ove a tale ufficio nessuno sia stato chiamato, un soggetto, anche esterno alla Fondazione, designato dal Presidente della riunione.

Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritti nell’apposito libro verbali.

Art. 17

Comitato di Coordinamento degli Spoke - Industrial Advisory Board - Internaional Advisory Board - ulteriori Comitati della Fondazione

Ai sensi dell’art. 4, punto 6, del DD il Consiglio di Amministrazione istituisce:

(A)

- il Comitato di Coordinamento degli Spoke, nominato dal Consiglio di Amministrazione in massimi 5. [.1] componenti, che, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del DD, è l’organo che interagisce e coordina gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca, riportandone gli esiti al Consiglio di Amministrazione; è composto da Spoke Leader (cioè da [TBC]); alla prima riunione, l’organismo si dota di un Presidente.
(B)
- l'Industrial Advisory Board, che, nominato dal Consiglio di Amministrazione in massimi n. [...] componenti, supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici ed operativi dell’ente e, in accordo con l’International Advisory Board, fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle diretrici strategiche del programma di ricerca; svolge il ruolo di Comitato Investimenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione, approvando, su delega del Consiglio di Amministrazione, i piani di investimento relativi a progetti ad alta innovazione (quali Proof of Concept, Acceleration grants, startup intelligence o Flagship); i suoi componenti – espressi di norma dagli Enti Fondatori Privati che non hanno designato un consigliere della Fondazione in carica – dovranno essere selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti aventi comprovata competenza specifica sulla vision economica e di settore e su progetti ad alto impatto; devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti per i consiglieri di amministrazione della Fondazione.
Alla prima riunione, l’organismo si dota di un Presidente.

(C)
- l’International Advisory Board è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile da 7 (sette) ad 11 (undici) di membri esterni; i componenti devono essere persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d’interesse della Fondazione; la procedura di selezione dei componenti deve assicurare la qualità scientifica e l’indipendenza dei suoi componenti; l’organismo svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica, anche in accordo con l’Industrial Advisory Board, sugli obiettivi prefissati, sull’impatto e su protocolli di attività scientifiche di ricerca e sul programma di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali.

(Miscellanea)
Il funzionamento dei predetti comitati, nonché di ulteriori comitati che il Consiglio di Amministrazione decidersi di istituire, saranno disciplinati da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente trasmessi alla Prefettura di Milano.
I Comitati decadono alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, e rimangono in carica per le funzioni programmate fino alla nomina dei nuovi Comitati.

Art. 18
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16
La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Collegio Sindacale deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore provvede l’assemblea.

Art. 19
Libri della Fondazione

I libri che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei Membri della Fondazione;
- il libro dei Sostenitori;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell’assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro del Revisore Legale.

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione a cura del Direttore della Fondazione.

Art. 20
Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entrò il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, completato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 21
Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Ferme le disposizioni del DD in relazione ai fondi da assegnare alla Fondazione ed alla loro destinazione, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 22
Scioglimento ed estinzione della Fondazione
In caso di estinzione della Fondazione, terminato il Periodo di Durata del Programma e salva ogni inderogabile competenza dell’autorità governativa, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dall’organo deliberante nei rispetto delle generali finalità della Fondazione.

Art. 23
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 24
Controversie – Foro competente

Il Tribunale di Milano è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

Art. 25
Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

I Membri della Fondazione e i Sostenitori e i loro rappresentanti all’interno della Fondazione hanno l’obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio nonché delle eventuali policy interne di cui la Fondazione dovesse dotarsi per la prevenzione dei rischi di corruzione e riciclaggio connessi alle attività della Fondazione stessa. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall’autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo.